

DOMANDE RICORRENTI

1. QUESITO:

i requisiti minimi richiesti per partecipare al bando (economico-finanziari e tecnici) possono essere dimostrati attraverso un'ATI tra due società, di cui una in possesso di parte dei requisiti minimi richiesti e un'altra che, in quanto priva dei requisiti minimi, faccia ricorso all'istituto dell'avvalimento per il completamento dei requisiti richiesti dal bando?

RISPOSTA:

L'istituto dell'avvalimento è disciplinato in particolare dal punto II.1.3 del disciplinare. Fermi restando i presupposti prescritti dall'art.49 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art.88 del DPR 207/2010 per i contenuti del contratto di avvalimento, i raggruppamenti verticali, come nella fattispecie del quesito, sono ammessi. Si rammenti che l'avvalimento è ammesso solo per la dimostrazione dei requisiti speciali (economico-finanziari e tecnici) e non per gli elementi e sub-elementi di valutazione dell'offerta tecnica.

2. QUESITO:

punto VI.3 del bando lettera i del bando di gara (pag. 9): cosa si intende con la frase "l'avvalimento non è consentito per la fase di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa"?

RISPOSTA:

Non può utilizzarsi l'avvalimento di requisiti per l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica. E' escluso (in quanto contrario alla ratio dell'istituto dell'avvalimento) che si possa ricorrere all'avvalimento per giovare sotto il profilo dell'incremento del punteggio concernente il merito tecnico. (C.d.S. sez.VI 18/9/2009 n. 5626).

3. QUESITO:

La documentazione richiesta al punto II.2 del disciplinare di gara per massimo tre servizi su tavole A3 o A4 dovrà prevedere in ogni servizio o nei tre servizi rappresentati la compresenza delle categorie esplicitate nell'allegato 5 (Ic, Ig, IIIa, IIIB, IIIC, VIa, VIII) per non incorrere alla assegnazione del punteggio 0 vista che viene disposto che "il mancato adempimento per una specifica classe e categoria comporterà l'esclusione dell'elemento di valutazione dal confronto a coppie e l'assegnazione del punteggio "zero" con riferimento al sub-criterio"?

RISPOSTA

Ai concorrenti non è richiesto che i servizi tecnici da valutare per l'assegnazione dei sub-punteggi indicati nella tabella della sezione IV siano relativi a classi e categorie coesistenti in uno stesso lavoro. La suddivisione dei relativi pesi in sub-pesi è prevista proprio per consentire ai concorrenti di produrre, anche separatamente e per ciascuna classe e categoria, tre servizi attinenti proprio a quella classe e categoria indicata nella citata tabella della sezione IV del disciplinare. La logica sottesa alla distribuzione dei sub-pesi della citata tabella è quella di valu-

tare i servizi espletati per singole classi e categorie. Non si chiede dunque che i tre servizi (al massimo richiesti) debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara. Il punteggio "zero" sarà attribuito al concorrente, per ciascun sub-elemento di valutazione della tabella degli elementi di valutazione della sezione IV del disciplinare, che risulterà privo, nell'offerta tecnica presentata, di almeno un servizio espletato per la specifica classe e categoria indicata.

4. QUESITO

di confermare la possibilità per ciascun concorrente di produrre 3 (tre) servizi di direzione lavori, misura e contabilità e 3 (tre) servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per ciascuna classe e categoria prevista nell'appalto, e, conseguentemente di confermare la possibilità per ciascun concorrente di presentare, nell'ambito della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, un numero massimo di 42 (quarantadue) servizi.

RISPOSTA:

Le indicazioni del punto II.2 del disciplinare consentono al concorrente di spendere, per la valutazione dell'offerta tecnica, fino ad un massimo di 42 servizi (3 x 7 per la D.L. Misura e contabilità e 3 x 7 per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).

5. QUESITO

di chiarire - al fine di comprendere il criterio di attribuzione dei "subpesi" di cui alla Sezione IV "Criterio di valutazione delle offerte", punti 2 e 3 del Disciplinare di gara - se il subpeso indicato nella tabella citata per una specifica classe e categoria (a titolo esemplificativo, Classe VIII pari a 0,50) sia ottenibile anche con la presentazione di un solo servizio nell'ambito della specifica classe e categoria ovvero sia necessario per ottenere il massimo punteggio previsto presentare 3 (tre) distinti servizi per ciascuna classe e categoria.

RISPOSTA:

Fermi restando i criteri motivazionali indicati nella tabella della sezione IV del disciplinare per l'assegnazione del punteggio per i sub-elementi vedasi il punto IV.1 del disciplinare secondo cui il coefficiente per l'attribuzione dei punteggi, nella formula indicata, sarà pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile (è il caso dell'assenza della documentazione dell'intero sub-elemento), sarà pari ad 1 nel caso in corrispondenza della prestazione massima possibile (tre servizi rispondenti pienamente ai criteri motivazionali indicati). Dunque è necessaria ma non sufficiente (si terrà conto dei criteri motivazionali indicati), per ottenere il massimo punteggio previsto per ciascun sub-elemento, la produzione della documentazione richiesta per il massimo dei tre servizi.

6. QUESITO

* All. 1 - Dichiarazione del Concorrente - forma societaria: in caso di partecipazione in RTI da costituire, la compilazione dello stesso, va prodotto per ciascuna società componente il Rag-

gruppamento?

RISPOSTA:

Il modello prevede espressamente che la dichiarazione, nel caso di raggruppamenti temporanei ex art.90 comma 1, lett.g, sia prodotta da ciascun componente del medesimo raggruppamento.

7. QUESITO

All. 1 – (Dichiarazione del Concorrente - forma societaria punto 8.a): per la RTI il non avere un professionista abilitato da meno di cinque anni cosa comporta? (Riferimento Bando di Gara Punto III.2.1);

RISPOSTA:

L'espressione utilizzata nel bando non dovrebbe lasciare dubbi. I raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza del professionista abilitato da meno di cinque anni pena l'esclusione (vedasi art.253, comma 5 del DPR207/2010).

8. QUESITO

Ho appena letto sulle FAQ, al quesito n. 4, che ci sarebbe la potenzialità di rappresentare

"fino ad un massimo di 47 servizi" nelle tavole richieste per l'offerta tecnica (uno per ogni categoria di lavoro prevista, nello spazio massimo di 3 tavole formato A3, o 6 di formato A4, sia per la DL che per il coordinamento della sicurezza in esecuzione). Ma questo non contraddice chiaramente la disposizione, sottolineata e in grassetto, riportata sul disciplinare al capitolo II.2 "...massimo 3 (tre) servizi di direzione dei lavori,..." ? Quindi la possibilità di presentare "...al massimo..." tre servizi per la DL e tre servizi per la sicurezza?

E, nella ipotesi opposta, si può presentare e ripetere invece lo stesso servizio come esempio di DL e di sicurezza, avendo in quel servizio svolto ambedue le funzioni?

RISPOSTA:

Si conferma quanto riferito al quesito n.4, cioè la possibilità di spendere per l'offerta tecnica fino ad un massimo di 42 servizi (non 47 come riportato nel quesito). Tale previsione non si ritiene in contrasto con la previsione del punto II.2 del disciplinare dove è specificato "...massimo 3 (tre) servizi di direzione dei lavori...". Tale previsione è intesa, nel disciplinare, con riferimento a ciascuna classe e categoria oggetto di valutazione. La stazione appaltante ha sposato la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" che è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità per ciascuna classe e categoria prevista dal bando. Ciò in linea con quanto indicato dall'AVCP (cfr. determinazione n.7/2010) e dalla giurisprudenza sui cosiddetti servizi di punta (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 3 maggio 2006, n. 2464) secondo cui nei servizi di punta richiesti nella fase di qualificazione dei concorrenti non è chiesto che i due servizi debbano necessariamente comprendere, ciascuno, tutte le classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto della gara, cioè, in definitiva, debbano essere due servizi identici a quelli da affidare. L'obiettivo della norma concorsuale è di consentire a tutti i concorrenti che abbiano svolto servizi nelle classi e categorie di cui si compone il servizio da

affidare di spenderle ai fini della valutazione indipendentemente dalla loro effettiva aggregazione che può anche essere del tutto diversa da quella del servizio da affidare. Fermi restando i criteri motivazionali previsti i limiti del numero di servizi da un massimo di tre, in caso di servizi identici a quelli posti a base di gara comprendenti tutte le classi e categorie previste nel bando, ad un massimo di 42 servizi elementari (uno per ciascuna classe e categoria) in caso di di servizi non comprendenti tutte le classi e categorie del servizio posto a base di gara.

Nel secondo quesito, da quanto sopra riferito, discende che è possibile ripetere lo stesso servizio nel caso, in esso, siano state svolte le due funzioni: D.L. E C.S.E.

9. QUESITO:

E' possibile partecipare alla gara in oggetto impegnandosi a costituire un ATI tra una società in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Bando (relativi ad ogni classe e categoria) e altre due società in possesso, ciascuna, solo dei requisiti relativi ad una classe e categoria?

RISPOSTA:

Pur non essendo la fattispecie indicata nel quesito in contrasto con la disciplina della gara si ritiene opportuno segnalare le indicazioni sul tema dei cd. raggruppamenti sovrabbondanti contenute nella determinazione dell'AVCP n.4/2012, dove, tra l'altro, si richiama l'orientamento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato secondo cui *"La costituzione di un raggruppamento che, nel concreto, presenti connotazioni tali da potersi ritenere "macroscopicamente" anticoncorrenziale si porrebbe in violazione dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, che, al pari dell'art. 2 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, vieta le intese aventi per oggetto o per effetto quello di falsare e/o restringere la concorrenza. La possibilità di escludere tali raggruppamenti dovrebbe, quindi, fondarsi sulla contemporanea convergenza di elementi di carattere formale (il possesso dei requisiti) e sostanziale (le concrete potenzialità anticoncorrenziali del raggruppamento), la cui verifica andrebbe operata dalla stazione appaltante per accertare la sussistenza di una volontà collusiva delle imprese partecipanti al raggruppamento."*

La portata anticoncorrenziale di una tale fattispecie, in ogni caso, sarà valutata in sede di gara in relazione alla eventuale concreta portata anticoncorrenziale, nella medesima ottica che connota l'art. 38, comma 1, m-quater.

10. QUESITO:

Con l'entrata in vigore della Legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, sono soggette all'obbligo di richiesta del CIG tutte le fattispecie contrattuali di cui al D.Lgs n. 163/2006 "Codice degli Appalti". A quanto ammonta il contributo da versare a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVCP) determinato dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG)?

RISPOSTA:

Ai sensi ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 il contributo fissato dall'AVCP con Deliberazione del 3 novembre 2010 è pari ad euro 80,00 (ottanta) con versamento on-line al portale <http://riscossione.avlp.it> previa registrazione mediante carta di credi-

to Visa, MasterCard, Diners, American Express, oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccaia lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo della procedura di riferimento CIG (SIMOG) 4587886B49.

11. QUESITO

Facendo riferimento alla risposta al quesito n. 8 delle FAQ, dove si conferma la possibilità di presentare un massimo di 42 servizi nell'offerta tecnica, considerando che per ogni servizio si possono presentare un massimo di ("schede monofacciali numerate" cit. pag 5 disciplinare di gara) 3 tavole A3 o 6 tavole A4 significa che possono essere presentate un numero massimo di 126 tavole A3 (42X3) o 252 tavole A4 (42X6) per presentare la parte grafica riferita all'offerta tecnica?

RISPOSTA

La risposta è affermativa nel caso in cui i servizi da spendere per la valutazione siano 42.

12. QUESITO

Il requisito di avere, in maniera contemporanea e in un solo servizio categorie di lavori di cui all'allegato 5, rappresenta un fattore che produrrebbe un migliore punteggio? In caso affermativo secondo quale criterio riscontrabile alla sezione IV *"criterio di valutazione delle offerte"* (pag. 10) del disciplinare di gara?

RISPOSTA

La Commissione giudicatrice, nell'attribuzione dei punteggi, si atterrà ai criteri motivazionali indicati e procederà secondo quanto previsto nella sezione IV e V del disciplinare di gara.

13. QUESITO

Si segnala una incongruenza nel Bando di Gara al paragrafo III.2.2 (pagina 5 e 6) dove alla colonna a sinistra si citano le classi e categorie Ic, Id e VIa, VIb (in riferimento alla Legge 143/1949 e succ. mod.). Mentre alla colonna a destra e ripetuti su altri documenti e allegati di gara si citano, compreso gli importi, le classi e categorie Ic, Ig, IIIa, IIIb, IIIc, IVa, VIII (in riferimento alla Legge 143/1949 e succ. mod.). Bisogna fare riferimento alla colonna a destra al paragrafo III.2.2 (pagina 5 e 6) del Bando di gara ?

RISPOSTA

Un'attenta lettura del paragrafo III.2.2 e della lettera b) della colonna accanto avrebbe dovuto evitare tale segnalazione. Infatti mentre nella colonna a destra si fa espresso riferimento all'allegato 5 che individua le classi o e categorie a base di gara, a sinistra si chiarisce le modalità applicative dell'art.263, comma 3 del regolamento (Vedasi tra l'altro la determinazione n.5 del 27 luglio 2010 dell'AVCP. Punto 2.1).

14. QUESITO

Vorrei sapere la modalità di acquisizione del progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto.

RISPOSTA

Il progetto esecutivo delle opere oggetto dell'appalto è visionabile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle 12.30 e fino al termine fissato al punto IV.3.3) del bando (ore 12.00 del 23/11/2012), presso l'Ufficio Tecnico dell'Ateneo, sito in V.le Europa, loc. Germaneto – Catanzaro.

Pertanto, nei termini sopra indicati, è possibile prendere visione della documentazione richiesta ed eventualmente estrarre copia, a cura e spese del richiedente, degli elaborati progettuali ritenuti opportuni.

15. QUESITO

La dicitura *"la documentazione sarà prodotta per ciascuna classe e categoria prevista nell'appalto"*: si intende che ogni progetto presentato deve coprire tutte le classi e categorie, che le classi e categorie devono essere coperte dalla totalità dei servizi presentati, oppure che per ogni classe e categoria vanno presentati massimo tre servizi?

RISPOSTA

Vedi quesito n.3

16. QUESITO

Per *"servizi affini a quelli oggetto dell'affidamento"* si possono intendere servizi le cui classi e categorie corrispondono a quelle oggetto dell'appalto, anche se differenti per tipologia e destinazione d'uso?

RISPOSTA

Le classi e categorie devono corrispondere, nei limiti dell'art. 263, comma 3, del regolamento, a quelle a base di gara. Le stesse possono riferirsi anche ad opere o lavori di tipologia e destinazione d'uso diverse.

17. QUESITO

In riferimento al requisito di capacità tecnica (di cui al Punto III.2.3 del bando di gara in oggetto) *"due servizi di importo almeno pari a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori"*, si chiede il seguente chiarimento:

- Possono i servizi di CSE e DL relativi a più lavori di una medesima committente (lotto 1, lotto 2, lotto 3), riconducibili a tutte le classi e categorie richieste dal bando, soddisfare il requisito di capacità tecnica sopra specificato anche se comprovati da un'unica referenza? I servizi sono

stati eseguiti per la medesima committente ma per lotti differenti.

RISPOSTA:

La capacità tecnica di cui al punto III.2.3 del bando può essere soddisfatta con riferimento a lotti differenti affidati dal medesimo committente sempre che ciascun lotto risulti idoneo a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile di un intero intervento. In caso contrario l'insieme dei lotti sarà considerato come un unico servizio ai fini della dimostrazione del predetto requisito.

18. QUESITO:

In riferimento alla gara in oggetto, sia in caso di partecipazione di concorrente singolo o in caso di RTI, si chiede se nel gruppo di lavoro, possono essere inseriti consulenti che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota inferiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo.

RISPOSTA:

Ai fini della partecipazione alla gara la presenza di consulenti (con il vincolo del fatturato superiore al 50% nei riguardi del concorrente) è disciplinata con riferimento:

1. alle società d'ingegneria che inseriscono nel proprio organigramma i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
2. Ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa di cui all'art.263, comma 1, lett.d del DPR 207/2010.

Si ricordi comunque che ai sensi dell'art.91, comma 3, del Codice, l'affidatario del servizio non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività specificatamente indicate nella medesima disposizione.

La configurazione di "gruppo di lavoro" è comunque estranea alla disciplina recata dall'art.90, comma 1, lett.d), e), f), f-bis), g), h) del Codice.

19. QUESITO:

In riferimento alla gara in oggetto, in caso di partecipazione in ATI, una delle componenti può essere una società che si è costituita quest'anno e quindi non ha la possibilità di re il proprio fatturato con documenti ufficiali?

RISPOSTA:

In tali casi trova applicazione l'art. 253, comma 15, del Codice come modificato dalla L.106/2011, ai sensi del quale **"15. In relazione all'articolo 90, ai fini della partecipazione alla gara per gli affidamenti ivi previsti, le società costituite dopo la data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ri-**

Servizi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e attività tecnico amministrative connesse inerenti i "lavori per la realizzazione del 1° e 2° lotto di alloggi e residenze per studenti universitari nel Campus universitario di Germaneto"

chiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di società di capitali. "